COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2015-2017 E RICOGNIZIONE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001.

L'anno **duemilaquindici,** il giorno **nove** del mese di **marzo**, alle ore 19.45, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti al momento della discussione dell'argomento in oggetto i sigg.ri:

		presente	assente
MAFFEZZINI TIZIANO	Sindaco	SI	
DELLA VALLE VALERIO	Assessore Vicesindaco		SI
CHIESA WALTER	Assessore	SI	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Segretario Comunale **Annalisa PANSONI.**

Il signor **Tiziano MAFFEZZINI**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 39, commi 1 e 19, della L. 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATO il vigente fabbisogno di personale e programma assunzioni per il triennio 2014/2016 approvato con propria deliberazione n. 29 del 07.07.2014;

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di personale introdotte:

- dal D.L. 24.06.2014, n. 90 e dalla relativa Legge di conversione 11.08.2014, n. 114 e in particolare:

  - delle nuove facoltà assunzionali per gli Enti soggetti al patto di stabilità disposte dall'art. 3:
    - per gli anni 2014 e 2015 gli Enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 5, primo periodo);
    - per gli anni 2016 e 2017 questa facoltà assunzionale viene fissata nel limite dell'80%, per poi passare al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5, terzo periodo);
    - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo);

    Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti, nei quali l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dal 2015 (comma 5-quater);

  - dei nuovi requisiti per poter effettuare assunzioni:
    - nuovo comma 557 quater alla L. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del citato D.L. n. 90/2014, il quale testualmente dispone che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, cioè 2011-2012-2013;

- dalla L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 424, ai sensi della quale: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie di processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";

- dalla circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015;

TENUTO ALTRESI' CONTO che l'art. 1, comma 47, della L. 30/12/2004, n. 311, stabilisce che "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni

sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente ";

PRESO QUINDI ATTO che:
– non è consentito bandire nuovi concorsi a tempo indeterminato;
– la capacità assunzionale va destinata prima di tutto ai vincitori di concorso (non agli idonei) e alla ricollocazione del personale in soprannumero delle Provincie destinatarie dei processi di mobilità;
– ripetute pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno ritenuto che la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dall'articolo citato, art. 1, comma 47, L. 311/2004, si fonda sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica. Per l'ente destinatario, quindi, gli ingressi di personale in mobilità non vanno a detrimento del monte assunzioni effettuabili secondo la disciplina limitativa ad esso applicabile;
– alla luce della richiamata circolare ministeriale n. 1/2015 non è consentito bandire procedure di mobilità se non riservate esclusivamente al personale di enti di area vasta;

VERIFICATO che:
- la spesa derivante dalle cessazioni degli anni passati 2013 e 2014 è pari a zero;
- non sono presenti vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015;

RICORDATO che questo Comune ha aderito alla gestione associata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio delle funzioni fondamentali di cui alla lett. a) dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

PRESO ATTO che, nelle more dell'attivazione del nuovo modello associativo, è intervenuta la legge n. 11 del 27.02.2015 che proroga al 31.12.2015 l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali;

EVIDENZIATO che, in attesa della sopracitata riorganizzazione delle funzioni fondamentali e del nuovo assetto organizzativo, è necessario sopperire temporaneamente all'assenza di una unità di personale di ruolo al quale è stato concesso un anno di aspettativa non retribuita, con decorrenza dal 01.05.2015;

VALUTATO, tenuto conto della vigente interscambiabilità tra i dipendenti delle diverse Aree e al fine di consentire al meglio lo svolgimento dei numerosi e sempre maggiori adempimenti in carico al personale in servizio, assumere personale a tempo determinato entro i vigenti limiti di spesa di personale;

VISTO che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato .... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 ..... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".
Naturalmente, deve comunque essere rispettato il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013;

VISTO, in particolare, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 29.01.2015 sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009";

VALUTATI i fabbisogni di personale rappresentati dagli organi di gestione e ritenuto, al riguardo, che gli stessi possono essere recepiti solo parzialmente nella programmazione dei fabbisogni di personale a motivo dei vincoli normativi in materia di assunzioni. Il tutto come meglio risulta dal dispositivo della presente;

DATO ATTO che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 e, in base ai dati disponibili alla data odierna, sarà rispettato anche per l'anno 2014, e che tale circostanza non fa operare le limitazioni di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008;

VISTO l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, relativo ai tempi medi di pagamento e dato atto che risulta rispettato, per l'anno 2014, il termine di 90 giorni quale tempo medio di pagamento previsto dalla normativa stessa per cui non opera il divieto di assunzioni;

DATO ATTO, altresì, che è stato pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che rispetta ampiamente la disposizione prevista in materia;

VISTO il prospetto riassuntivo redatto dall'Ufficio Ragioneria, conservato agli atti, dal quale risulta che questo ente:

- ha rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-bis-ter-quater, della legge 296/07 e s.m.i.;
- ha rispettato, nell'anno 2014, il limite di spesa di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- ha rispettato il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'ente;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.07.2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006);
- assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, tenuto conto delle spese di personale previste per gli anni 2015/2016, comprensive delle assunzioni programmate in tale sede;

EVIDENZIATO, inoltre, che questo Comune:

- ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica con propria deliberazione n. 15 in data odierna, con la quale ha provveduto, tra l'altro, alla razionalizzazione della struttura organizzativa anche attraverso l'accorpamento dei servizi con riduzione del numero delle posizioni organizzative in organico, in ossequio alle disposizioni in materia di riduzione della spesa di personale;
- ha aggiornato, con propria deliberazione assunta in data odierna, per il triennio 2015/2017, il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006;
- ha approvato il piano delle performance 2014 con propria deliberazione n. 51 del 27.10.2014;
- ha costituto il Comitato Unico di Garanzia con deliberazione G.C. n. 70 del 14.10.2013;
- attualmente non ha in essere contratti di lavoro a tempo determinato;

VISTO, altresì, l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183, che stabilisce "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

CONSIDERATO che la condizione di soprannumero si rileva alla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica o qualora l'ente sia impossibilitato a rispettare i limiti della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente;

VISTI il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, la legge 23.12.2014 n. 190;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, tenuto conto della certificazione di cui all'art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 relativa al controllo da parte del revisore del conto del rispetto delle prescrizioni in materia di spesa di personale e assunzione che dovrà essere certificato dallo stesso nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnica contabile espressi ai dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1) Di approvare, tenuto conto dei vincoli normativi in materia di assunzioni delineati in premessa, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 e il conseguente programma delle assunzioni, come segue:

ANNO 2015		
TEMPO INDETERMINATO		
NESSUNA ASSUNZIONE		
TEMPO DETERMINATO		
AREA	**PROFILO**	**ITER**
Demoanagrafica – Affari Generali	n. 1 Collaboratore amministrativo cat. B3	Assunzione part-time entro il limite massimo di 20/36 mediante utilizzo di graduatorie di altri enti o mediante selezione pubblica. Decorrenza presunta dal 15.04.2015 per la durata di un anno eventualmente prorogabile
Economica Finanziaria – Amministrativa	n. 1 Istruttore amministrativo contabile cat. C	Assunzione part-time entro il limite massimo di 18/36 mediante utilizzo di graduatorie di altri enti o mediante selezione pubblica. Decorrenza presunta dal 15.04.2015 per la durata di un anno eventualmente prorogabile

ANNO 2016
TEMPO INDETERMINATO
NESSUNA ASSUNZIONE
TEMPO DETERMINATO
Assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali e non interrompibili

ANNO 2017
TEMPO INDETERMINATO
NESSUNA ASSUNZIONE
TEMPO DETERMINATO
Assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali e non interrompibili

2) Di dare atto che, come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria e pertanto l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2015 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

3) Di dare atto che le suddette assunzioni potranno essere effettuate nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione in materia di coordinamento della finanza pubblica relativamente alle spese di personale.

4) Di riservarsi di variare le previsioni di cui innanzi qualora dovesse variare il quadro normativo nazionale di riferimento.

5) Di demandare ai Responsabili delle Aree competenti l'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione.

6) Di comunicare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999.

7) Di prendere atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio di previsione 2015 e nel bilancio pluriennale 2015/2017, in corso di stesura.

8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello "Personale" – sottosezione di 2° livello "Dotazione organica", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013".

Quindi, stante l'urgenza di garantire l'adozione degli atti conseguenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

(fabbisogno personale)

COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE/~~CONSIGLIO COMUNALE~~

N. 18 **DEL** 09 MAR. 2015

OGGETTO: FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA ASSUNZIONI 2015-2017 E RICOGNIZIONE PERSONALE AI SENSI ART. 33 D.LGS. N. 165/2001

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

☒ Si esprime parere **favorevole/~~contrario~~** in merito alla regolarità contabile (Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012)

.....

.....

.....

☐ La spesa di euro _____ è stata prevista all'intervento _____ (cap. _____) gestione competenza/residui del bilancio di previsione 2015 (Art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000).

Imp. n. _____ Sub. Imp. n. _____

Il Responsabile del Servizio Economico-finanziario
Patrizia Fancoli

Chiuro, 06 MAR. 2015 COMUNE DI CHIURO (SO) _____

****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ Si esprime parere **favorevole/~~contrario~~** in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio ECON/FIN

Chiuro, 06 MAR. 2015 COMUNE DI CHIURO (SO) _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C.
Nr. 18 del 09.03.2015

Comune di Chiuro

Provincia di Sondrio

PARERE DEL REVISORE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il sottoscritto Marco Varè Revisore unico del comune di Chiuro,

Visto

- la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno della Giunta Comunale avente oggetto FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 E RICOGNIZIONE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001

- il pare favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 TUEL

Richiamati

- L'art 19 comma 8 della L.448/2001, che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale sui documenti di programmazione del fabbisogno del personale
- L'art 14, comma 7 del DL 78/2010, che ha sostituito l'art 1 comma 557 della L 296/06, che prevede la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative
- L'art 3 del D.L. 90/2014m che ridetermina i requisiti per l'assunzione del personale a decorrere dal 2014.
- L'art 11 comma 4bis del DL 90/2014, che consente l'assunzione di personale a tempo determinato per gli enti che rispettino le disposizioni dei commi 557 e segg dell'art 1 della L.296/2006
- L'art 9 del DL 78/2010

Tenuto conto

- Che l'ente non si trova in stato di dissesto finanziario od in condizioni di deficitarietà strutturale
- Ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno
- ha rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-bis-ter-quater, della legge 296/07
- ha rispettato nell'anno 2014 il limite di spese del personale con riferimento alla media del triennio 2011/2013
- ha rispettato il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa correassicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, tenuto conto delle spese di personale previste per gli anni 2015/2016, comprensive delle assunzioni programmate in tale sedente dell'ente
- che la proposta di deliberazione modifica la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 approvata con delibera della giunta comunale n. 29 del 07.07.14 prevedendo
    - l'assunzione di 1 collaboratore amministrativo cat B3 a tempo determinato e part-time
    - l'assunzione di 1 Istruttore amministrativo contabile cat. C a tempo determinato e part-time

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 E RICOGNIZIONE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001, invitando l'ente a proseguire nella strada intrapresa attuando tutte le misure possibili per il contenimento della spese del personale in termini assoluti

Sondrio, il 13.03.2015

Il Revisore dei conti

Marco Varè